Sentenza n. 218/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37764 del registro di segreteria, proposto dalla Sig.ra XX, nata a Bari il XX (C.F.: XX), rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Lattanzio (C.F. LTTRCC71H18A662M – pec: lattanzio.rocco@avvocatibari.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Noicattaro (Ba), alla Via Imbriani, n. 63

CONTRO

- INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;
- Ministero della Giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria, rappresentato e difeso dall'Avv.Interesse Valentina (C.F. NTRVNT69A71A662J – pec serviziolegale.prap.bari.a@giustiziacert.it), giusta delega interdipartimentale del 1 aprile 2025

VISTO il codice di giustizia contabile;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITE le parti all'udienza del 23 settembre 2025

FATTO E DIRITTO

L'odierna ricorrente, titolare di pensione diretta di inabilità ha chiesto il riconoscimento del diritto all'accredito ed al conseguente versamento ai fini pensionistici di contributi previdenziali relativi a diversi periodi di lavoro prestati alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, regolarmente attestati.

In particolare evidenziava che a seguito di istanza amministrativa il ministero aveva proceduto a riconoscere con determina XX alcuni periodi lavorativi, omettendo, tuttavia di riconoscere un ulteriore periodo, senza procedere al conseguente versamento dei contributi.

Si è costituita l'INPS che, dopo aver ricostruito i fatti ha evidenziato di aver potuto ricostruire la corretta posizione contributiva della ricorrente solo a seguito delle corretta determinazione dell'amministrazione penitenziaria intervenuta, da ultimo, a seguito di diverso scambio epistolare, solo nel XX, successivamente al deposito del ricorso. Ha invocato, quindi, la cessata materia del contendere.

Il Ministero della Giustizia si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva evidenziando, nel merito, di aver proceduto a regolarizzare la posizione della ricorrente.

La determina di liquidazione a seguito delle operazioni sopra indicate è stata depositata dall'INPS in data XX, a seguito di un rinvio della discussione disposto all'udienza del 15 aprile 2025.

Con memoria depositata nell'imminenza della nuova udienza, la ricorrente ha concordato per la cessata materia del contendere, evidenziando, tuttavia che il Ministero della Giustizia solo dopo la notifica del ricorso ha riconosciuto ai

fini contributivi pensionistici anche il servizio prestato dall'istante presso la Casa Circondariale di Bari per n. 90 gg. lavorativi dal XX al XX oggetto del ricorso.

All'udienza del 23 settembre 2025 la difesa della ricorrente e quella dell'INPS hanno concordato per la sussistenza della cessata materia del contendere.

La difesa della ricorrente ha chiesto la condanna alle spese per il principio della soccombenza virtuale, l'avvocato dell'INPS ha insistito per la compensazione delle spese, la difesa ministeriale ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e la conseguente vittoria sulle spese legali.

La causa è stata quindi decisa.

Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia atteso che il riconoscimento economico dei contributi previdenziali doveva necessariamente essere preceduto da un riconoscimento formale e giuridico del Ministero datore di lavoro che, come si è visto è intervenuto definitivamente – previa revoca della precedente determina del 2022 sopra citata – solo successivamente al deposito ed alla notifica dell'odierno ricorso, giusta determina del 24 marzo 2025.

Alla luce degli atti versati in giudizio questo Giudice ritiene sussistenti i presupposti per la cessata materia del contendere in quanto il provvedimento di liquidazione depositato dall'INPS è stato ritenuto satisfattivo delle pretese vantate dal ricorrente.

Tuttavia, secondo il principio della soccombenza virtuale, attesa l'accertato ritardo del datore di lavoro del ricorrente che ben poteva provvedere al riconoscimento di quanto spettante prima della proposizione dell'azione

giudiziale in ragione della riconosciuta fondatezza della pretesa vantata – questo Giudice ritiene che il Ministero della Giustizia debba essere condannato al pagamento delle spese di difesa che si liquidano come da dispositivo.

Non si procede a statuizione di condanna dell'INPS al pagamento delle spese, appurata la tempestività con la quale ha proceduto a liquidare quanto spettante al ricorrente una volta ricevuta la definitiva determina del datore di lavoro.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, previo rigetto dell'eccezione difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, dichiara la cessata materia del contendere.

Condanna il solo Ministero della Giustizia al pagamento delle spese legali che liquida in € 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

*F.to digitalmente*

Depositata in segreteria il 01/10/2025

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

*F.to digitalmente*

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Depositata in segreteria il 01/10/2025 IL GIUDICE

L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso

Dott.ssa Caterina Di Palma *F.to digitalmente*

*F.to digitalmente*

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 01/10/2025

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente